



CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA TUTELA DELL'ABITAZIONE E DEL PATRIMONIO

Il presente Set Informativo, composto da:

- Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini,
- Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni),
- Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni), deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. LEGGERE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE



ECOLOGICA REALE

Energia pulita, impianto protetto.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE



GLOSSARIO	Pag.	4
CONDIZIONI GENERALI	Pag.	6
SEZIONE ALL RISKS (DANNI DIRETTI E INDIRETTI) Oggetto dell'assicurazione Operatività dell'assicurazione Garanzie complementari	Pag. Pag. Pag.	8 9 13
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI Oggetto dell'assicurazione Operatività dell'assicurazione	Pag. Pag.	15 16
SEZIONE TUTELA LEGALE Oggetto dell'assicurazione Operatività dell'assicurazione	Pag. Pag.	18 22
COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI Liquidazione dell'indennizzo per le Sezione All Risks Liquidazione del risarcimento per la Sezione Responsabilità Civile verso Terzi Gestione dei sinistri per la Sezione Tutela Legale	Pag. Pag. Pag.	



GLOSSARIO

Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in *corsivo*. I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

COSE

Gli oggetti materiali e gli animali.

FRANCHIGIA

La parte di danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'*Assicurato*.

INDENNIZZO

La somma dovuta da Reale Mutua in caso di *sinistro*.

IMPIANTO

Impianto fotovoltaico: macchinario, comprensivo di supporti, staffe, moduli fotovoltaici, *inverter*, apparecchiature di controllo o rilevazione, linee di distribuzione o trasmissione di energia.

Impianto eolico: macchinario che converte l'energia meccanica in energia elettrica e che comprende gli aerogeneratori, le strutture che supportano i rotori, pale, motori, apparecchiature di controllo o rilevazione, la cabina-stazione di consegna, le linee di connessione o trasmissione di energia tra i componenti dell'impianto e sino al punto di allacciamento alla rete elettrica nazionale.

Impianto solare termico: macchinario comprensivo di supporti, staffe, moduli di scambiatori di calore, apparecchiature di controllo o rilevazione, linee di distribuzione dell'acqua sino all'unione con l'impianto idrico del fabbricato sul quale è montato l'impianto solare termico.

INVERTER

Dispositivo elettronico per la conversione da corrente continua a corrente alternata.

LIMITE DI INDENNIZZO

L'importo massimo che Reale Mutua si impegna a corrispondere in caso di *sinistro*. Per alcune Sezioni e/o garanzie il limite si intende per *sinistro* e per anno assicurativo.

MASSIMALE

La somma fino alla concorrenza della quale Reale Mutua presta la garanzia.

MODULO DI POLIZZA

Documento che riporta i dati anagrafici del *Contraente* e quelli necessari alla gestione della polizza, le dichiarazioni e le scelte del *Contraente*, i dati identificativi del rischio, le somme assicurate, il premio, le *franchigie*, gli *scoperti*, i limiti di indennizzo e la sottoscrizione delle *Parti* (Mod. 5411 INC).

PARTI

Il Contraente e Reale Mutua.

RISARCIMENTO

La somma dovuta da Reale Mutua in caso di *sinistro*.



SCOPERTO

La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso. Per la Sezione Tutela Legale, il verificarsi dei casi di controversia.

TFR7

Sono considerati terzi tutti i soggetti, salvo quelli esplicitati al punto 3.3.

VALORE A NUOVO

Il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale oppure, se non disponibile, con altro equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento; sono inoltre comprese le spese di trasporto, di montaggio, esclusi gli oneri fiscali in quanto siano detraibili.

VALORE ALLO STATO D'USO

Il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale od equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza influente, esclusi gli oneri fiscali in quanto siano detraibili.

VALORE INTERO

Forma di *assicurazione* che prevede la copertura del valore complessivo dei beni assicurati, calcolato in base ai criteri di cui al punto 2.2 "Valore dei beni assicurati"; tale forma è soggetta all'applicazione della regola proporzionale.

A tale forma di *assicurazione* è soggetta la Sezione All Risks.



CONDIZIONI GENERALI

1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* o dell'*Assicurato* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, nonché la stessa cessazione dell'*assicurazione* ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

1.2 ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI

Reale Mutua ha sempre il diritto di visitare i beni assicurati e il *Contraente* o l'*Assicurato* ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

1.3 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del *Contraente* o dell'*Assicurato* ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

1.4 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

1.5 TACITA PROROGA DEL CONTRATTO

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per una durata uguale a quella originaria con il massimo di due anni e così di seguito.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di *assicurazione*, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'*assicurazione* sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

1.6 RECESSO DAL CONTRATTO

Dopo ogni *sinistro* denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'*indennizzo*, il *Contraente*, se persona fisica, o Reale Mutua, in ogni caso, possono recedere dall'*assicurazione*, con preavviso di 30 giorni. In tale caso Reale Mutua, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

1.7 CESSAZIONE DEL RISCHIO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui l'*Assicurato* non sia una persona fisica, il presente contratto è risolto al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- A fallimento o ammissione dell'azienda alla procedura di amministrazione controllata o ad altra procedura concorsuale;
- B messa in liquidazione o cessazione dell'azienda.
- 1.8 CESSIONE O ALIENAZIONE, FUSIONE O SCISSIONE RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Nel caso in cui l'Assicurato non sia una persona fisica, in caso di cessione o alienazione, parziale o totale, oppure di fusione o scissione dell'azienda, è facoltà di Reale Mutua decidere entro il 30° giorno dalla comunicazione o dal momento in cui Reale Mutua ne è venuta a conoscenza, se e a quali



condizioni proseguire l'assicurazione. Se non vi è accordo tra le *Parti* entro il 30° giorno dalla notifica delle nuove condizioni, il presente contratto è automaticamente risolto e Reale Mutua provvederà al rimborso della parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

1.9 TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DELL'IMPIANTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO In caso di trasferimento, per qualsiasi titolo o causa, della proprietà dell'*impianto* descritto in polizza l'*Assicurato*, fermo l'obbligo del pagamento del premio per il periodo di *assicurazione* in corso, deve darne immediata comunicazione a Reale Mutua e trasmettere all'avente causa l'obbligo di continuare il contratto. L'assicurazione, se il premio è pagato, continua a favore dell'avente causa per 15 giorni da quello del trasferimento di proprietà. Trascorso questo termine, se l'avente causa non ha chiesto la voltura a suo nome, l'assicurazione cessa. Reale Mutua tuttavia, entro 30 giorni dalla richiesta di voltura del contratto, ha la facoltà di recedere dallo stesso, a mezzo di lettera raccomandata, con preavviso di 15 giorni.

1.10 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

1.11 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

1.12 PAGAMENTO PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul *modulo di polizza* se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Fermo quanto stabilito al secondo comma dell'Art. 1901 del Codice Civile si conviene di prorogare a 30 giorni i termini di pagamento delle rate di premio successive alla prima.

1.13 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per gli impianti installati in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

1.14 BUONA FEDE

A parziale deroga degli articoli 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile si conviene che le circostanze considerate influenti ai fini della valutazione del rischio si intendono quelle richiamate in polizza, le dichiarazioni del *Contraente*, le tolleranze. Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese dal *Contraente* all'atto della stipulazione della polizza, così come la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno, agli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile, decadenza dal diritto d'indennizzo né riduzione dello stesso, sempreché tali circostanze non investano le caratteristiche durevoli ed essenziali del rischio medesimo e l'Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave. Reale Mutua ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

1.15 ALTRE ASSICURAZIONI

Il *Contraente* deve comunicare per iscritto a Reale Mutua l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di *sinistro*, il *Contraente* deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile).



SEZIONE ALL RISKS (DANNI DIRETTI E INDIRETTI)

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

2.1 RISCHIO ASSICURATO

- A Reale Mutua indennizza all'Assicurato tutti i danni materiali e diretti causati all'impianto assicurato (fissato agli appositi sostegni, collaudato e collegato alla rete del gestore), anche di proprietà di terzi, nell'ambito dell'ubicazione indicata sul modulo di polizza, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto stabilito dalle esclusioni e anche se determinato con colpa grave dell'Assicurato e/o Contraente o dei soci a responsabilità illimitata o dei suoi amministratori e del legale rappresentante.
 - Sono parificati ai danni materiali diretti i guasti causati ai beni assicurati per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'*Assicurato* o da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.
- **B** Reale Mutua, in caso di *sinistro* indennizzabile a termini di polizza, rimborsa altresì sino alla concorrenza dei *limiti di indennizzo* indicati sul *modulo di polizza*, le spese necessariamente sostenute per:
 - 1 demolire, sgomberare, trattare e trasportare a discarica idonea i residui del *sinistro*;
 - 2 gli onorari di competenza del Perito che l'*Assicurato* avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni di *assicurazione*, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'*Assicurato* a seguito di nomina del terzo perito; tali spese si intendono estese ai Danni Indiretti (punto 2.1 C "Rischio assicurato").
- **C** A parziale deroga di quanto previsto dal successivo punto 2.3 B 10 "Delimitazioni" Reale Mutua indennizza, sino alla concorrenza del *limite di indennizzo* indicato sul *modulo di polizza*, i Danni Indiretti cioè i mancati introiti che possono derivare dall'interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica a causa di un *sinistro* che abbia colpito l'*impianto* assicurato sempre che:
 - tale sinistro sia indennizzabile a termini del punto 2.1 A "Rischio assicurato";
 - l'impianto sia collegato alla rete;
 - l'impianto (di valore superiore a € 50.000) sia dotato di sistema di telecontrollo, gestito dall'installatore o da altri soggetti oppure dotato di altri sistemi alternativi approvati da Reale Mutua e descritti con apposita appendice;

salve le eccezioni di cui al successivo punto 2.3 D "Delimitazioni".

La copertura dei Danni Indiretti è operante anche per i casi in cui il danno diretto relativo, anche se indennizzabile, risulta interamente assorbito dalla *franchigia* contrattuale.



OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

2.2 VALORE DEI BENI ASSICURATI

L'assicurazione è prestata in base al *valore a nuovo*.

2.3 DELIMITAZIONI

Reale Mutua non indennizza i danni:

A verificatisi in occasione di:

- 1 atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
- 2 esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provocate da trasmutazione dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 3 eruzioni vulcaniche, maremoto, bradisismo;
- 4 variazione delle falde freatiche;
- 5 mareggiate e penetrazioni di acqua marina, eccesso di marea (acqua alta);
- 6 inquinamento e/o contaminazione ambientale;
- 7 trasporto e/o trasferimento, relative operazioni di carico e scarico, dei beni assicurati al di fuori dell'ubicazione indicata sul *modulo di polizza*;
- 8 autocombustione (intesa come combustione spontanea senza sviluppo di fiamma);
- a meno che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con detti eventi;
- B causati da o dovuti a:
 - 1 furto, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita, rapina, estorsione, scippo;
 - 2 crollo, assestamenti, restringimenti o dilatazioni di impianti e strutture di fabbricati, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
 - 3 montaggio, collaudo o smontaggio di *impianti*; costruzioni, ristrutturazioni o demolizioni di fabbricati;
 - 4 deterioramenti, logorio, usura, mancata e/o anormale manutenzione, corrosione, arrugginimento, incrostazione, contaminazione ed ossidazione, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, animali e/o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazioni, alterazioni di colore, consistenza o finitura, cambio di qualità, mescolanza;
 - 5 errata manovra:
 - 6 guasti all'*impianto*, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi; semprechè non siano causa di altri danni non specificatamente esclusi. In tal caso Reale Mutua indennizza solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;
 - 7 dolo dell'*Assicurato* e/o *Contraente* o dei soci a responsabilità illimitata o dei suoi amministratori, o del legale rappresentante;
 - 8 errori di progettazione, calcolo, impiego di prodotti difettosi;
 - 9 ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, conduzione, riparazione, demolizione, ricostruzione di *impianti*;
 - 10 perdite di mercato o danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza e/o riduzione di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati;
 - 11 difetti noti al *Contraentel Assicurato*, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza;
 - 12 eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.
- C Sono altresì esclusi:
 - 1 i danni di natura estetica, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;



- 2 i danni da impiego di esplodenti in genere;
- 3 i costi di livellamento, scavo, riempimento del terreno e bonifica, (salvo gli scavi per fondazione e relativi riempimenti nel caso di ricostruzione a nuovo degli *impianti* resa necessaria da evento dannoso indennizzabile a termini di polizza);
- 4 i danni da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione ed a cestinatura;
- 5 i danni di contaminazione da:
 - radioattività o radiazione ionizzante che possa essere determinata da materiale nucleare;
 - sostanze chimiche e biologiche;
 - virus informatici di qualsiasi tipo;
- 6 le spese di manutenzione, aggiornamento e miglioramento;
- 7 i danni di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date;
- 8 i danni da manipolazione o distruzione di dati, programmi codificati o software;
- 9 i danni derivanti da indisponibilità di dati o malfunzionamento di software, hardware e chips integrati;
- 10 i danni da interruzione di esercizio conseguenti ai punti 2.3 C 7, 8 e 9.
- D Sono escluse per la copertura Danni Indiretti (di cui al punto 2.1 C "Rischio assicurato"):
 - 1 le perdite e le spese derivanti da prolungamento dell'inattività e conseguenti ad un *sinistro*, ancorché indennizzabile a termini della copertura danni diretti della presente polizza, causato da:
 - serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità, stati di guerra in genere;
 - mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
 - difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell'esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o da provvedimenti dell'Autorità;
 - sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti;
 - penali o indennità o multe dovute a terzi;
 - disastri naturali o eventi di forza maggiore, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali;
 - revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;
 - 2 le perdite dovute a:
 - dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
 - atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo
 o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrata, occupazione di fabbrica ed edifici
 in genere;
 - difetto di rendimento dell'impianto o mancato raggiungimento delle performance attese;
 - mancato riaggancio automatico dell'inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione;
 - giornate di sospensione dell'attività che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il sinistro non si fosse verificato.

La copertura Danni Indiretti non è operante, in nessun caso, per gli impianti solari termici.



2.4 BENI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

Per gli impianti fotovoltaici e solari termici Reale Mutua non indennizza i danni a:

- impianti che non abbiano superato tutte le verifiche e prescrizioni tecniche imposte dalle leggi vigenti in materia al momento della data di effetto della assicurazione. In caso di mancato superamento da parte degli impianti assicurati di tutte le prescrizioni tecniche imposte dal GSE (Gestore Servizi Energetici), l'Assicurato decadrà dal diritto all'indennizzo;
- pannelli non certificati ai sensi delle norme vigenti a seconda della tipologia di impianto;
- pannelli "stand-alone" (impianti autonomi funzionanti a isola);
- linee di distribuzione o trasmissione di energia oltre i 300 metri dal perimetro dell'impianto.

Limitatamente agli *impianti* solari termici, Reale Mutua non indennizza i danni a serbatoi e tubazioni idrauliche, destinate alla conduzione di acqua e/o del fluido vettore, indipendentemente dalla causa che li abbia provocati.

Per gli impianti eolici Reale Mutua non indennizza i danni a:

- impianti fuori costa (off-shore);
- impianti che non hanno superato tutte le verifiche e prescrizioni tecniche imposte dalle leggi vigenti in materia al momento della data di effetto della assicurazione. In caso di mancato superamento da parte dell'impianto assicurato di tutte le prescrizioni tecniche imposte dal Gestore di Rete, l'Assicurato decadrà dal diritto all'indennizzo;
- impianti che non sono muniti di un sistema di controllo per la fermata quando il vento raggiunge velocità elevate;
- turbine in esercizio da oltre 15 anni;
- tubazioni o cavi interrati se non protetti come da specifiche di posa;
- linee di distribuzione o trasmissione di energia oltre i 300 metri dal perimetro dell'impianto;
- apparecchiature in genere prima del completamento dei collaudi e di favorevole delibera tecnica.

2.5 DELIMITAZIONI DI GARANZIA

- A Relativamente ai danni materiali e diretti, che abbiano per oggetto gli *impianti* assicurati, occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle proprietà in cui si trovano gli *impianti* assicurati, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, Reale Mutua non indennizza le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
- B Relativamente ai danni materiali e diretti, che abbiano per oggetto gli *impianti* assicurati, occorsi a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio, Reale Mutua non risponde dei danni causati da interruzione dei processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre. Il *Contraente* (se persona fisica) e Reale Mutua (in ogni caso) hanno facoltà di recedere, in qualunque momento, dalla copertura stessa mediante preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata. La riscossione dei premi venuti a scadenza o altro atto di Reale Mutua, a preavviso avvenuto, non potranno essere interpretati come rinuncia da parte della stessa a valersi della facoltà di recesso. In caso di recesso esercitato da Reale Mutua la stessa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al *Contraente* la parte di premio, da conteggiarsi sulla base del 10% del premio netto relativo alla presente Sezione, per il periodo di rischio non corso.
- C Relativamente ai danni materiali e diretti avvenuti a seguito di atti di terrorismo (intendendosi per tali qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi,



ideologici, etnici inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere e provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi) il *Contraente* (se persona fisica) e Reale Mutua (in ogni caso) hanno la facoltà di recedere, in qualunque momento, dalla copertura stessa mediante preavviso di 7 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata. In caso di recesso esercitato da Reale Mutua la stessa, trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso medesimo ha avuto effetto, rimborsa al *Contraente* la parte di premio, da conteggiarsi sulla base del 10% del premio netto relativo alla presente Sezione, per il periodo di rischio non corso.

D Relativamente ai danni materiali e diretti causati da terremoto dovuto a cause endogene, si precisa che le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo ad un *sinistro* indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo *sinistro*", purché avvenuti nel periodo di *assicurazione*.

2.6 SOSPENSIONE DELL'ASSICURAZIONE DANNI INDIRETTI

Nel caso di inattività dell'*impianto* per cause diverse da quelle previste dalla copertura danni diretti, la garanzia di cui al punto 2.1 C "Rischio assicurato" (Danni Indiretti) è sospesa fino al momento in cui l'attività assicurata viene in tutto o in parte ripresa.

2.7 CONTIGUITA E VICINANZE

L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità immediata o nelle vicinanze degli impianti assicurati esistono circostanze capaci di aggravare il rischio.

2.8 SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI INDENNIZZO

In casi di *sinistro* verranno applicati gli *scoperti* le *franchigie,* e i *limiti di indennizzo* indicati sul *modulo di polizza* per le garanzie di questa Sezione.



GARANZIE COMPLEMENTARI (sempre operanti)

2.9 FENOMENO ELETTRICO

A parziale deroga del punto 2.3 B 6 "Delimitazioni", Reale Mutua indennizza all'*Assicurato* sino alla concorrenza del *limite di indennizzo* indicato sul *modulo di polizza* i danni materiali e diretti che si manifestassero all'*impianto*, per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

Reale Mutua non indennizza i danni causati da corrosione, incrostazione, deperimento, logoramento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici.

2.10 FURTO E RAPINA

A parziale deroga del punto 2.3 B 1 "Delimitazioni" Reale Mutua indennizza, sino alla concorrenza del *limite di indennizzo* indicato sul *modulo di polizza*, i danni materiali e diretti provocati dalla perdita dei beni assicurati derivante da furto e rapina.

Reale Mutua indennizza tali danni esclusivamente qualora:

- il furto sia avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui l'impianto assicurato è fissato:
- le installazioni di impianti sui tetti siano state fatte su edifici abitati o, comunque, non abbandonati;
- le installazioni di impianti a terra o ad altezza inferiore a 4 metri dal suolo, nonchè da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, siano provviste di uno dei seguenti sistemi antifurto:
 - tutti i bulloni destinati all'ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni dovranno essere a strappo
 o, in alternativa, saldati, avere la testa spaccata, avere all'interno della testa una sfera di
 acciaio inamovibile o comunque prevedere un sistema che ne impedisca la libera rimozione
 (bulloni antisvitamento);
 - tutti i pannelli siano vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti;
 - chip all'interno dei pannelli che consenta il "riconoscimento" dell'inverter;
 - sistema antifurto di localizzazione GPS;
 - sistema antifurto dotato di collegamento in remoto con un istituto di vigilanza che preveda l'intervento in caso di allarme.

Si intendono esenti dalle prescrizione sopracitate gli *impianti* di potenza inferiore a 5 KWp installati su fabbricati adibiti a dimora abituale.

Gli *impianti* a terra dovranno essere protetti da apposita recinzione con altezza minima di 2 metri. La mancata adozione da parte dell'*Assicurato* di almeno uno dei suddetti sistemi di sicurezza comporta la perdita del diritto all'*indennizzo*. In ogni caso gli *impianti* a terra dovranno essere provvisti di sistemi di videosorveglianza che preveda il collegamento in remoto con una postazione di monitoraggio.

2.11 GUASTI AL MACCHINARIO

A parziale deroga di quanto previsto dal punto 2.3 B 6 "Delimitazioni" Reale Mutua indennizza, sino alla concorrenza del *limite di indennizzo* indicato sul *modulo di polizza*, i danni materiali e diretti causati all'*impianto* assicurato collaudato e pronto per l'uso a cui è destinato, da guasti meccanici.

Reale Mutua non indennizza i danni:

ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile, a catalizzatori, filtri, fluidi in genere



Garanzie complementari

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente l'Assicurato.

fatta eccezione per l'olio dei trasformatori, ad interruttori, a sistemi ed apparecchiature elettroniche per elaborazione dati, salvo si tratti di elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione del macchinario od impianto;

- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio dell'*impianto* e ad esperimenti e prove che ne provochino il sovraccarico o scondizionamento;
- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
- causati da errori di calcolo, di progettazione, errori di fabbricazione e di montaggio, difetti di fusione e vizi di materiale rientranti nella garanzia di fornitura di cui debba rispondere il costruttore, il fornitore e/o l'installatore dell'impianto;
- a apparecchiature di sollevamento, spostamento, movimentazione, traino e trasporto.

2.12 RICORSO TERZI

Reale Mutua tiene indenne l'*Assicurato*, fino alla concorrenza del *limite di indennizzo* convenuto sul *modulo di polizza* di quanto egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati ai beni di terzi da *sinistro* indennizzabile a termini della presente Sezione.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni — totali o parziali — dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizio, **entro il limite di indennizzo** indicato sul modulo di polizza per la presente garanzia e sino alla concorrenza del 10% del limite di indennizzo stesso.

Reale Mutua non risarcisce i danni:

- A ai beni che *l'Assicurato* abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti del *Contraente* e i mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose dagli stessi trasportate;
- B di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente, quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica;
- le Società le quali rispetto all'*Assicurato*, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui al D.L. 9/4/1991, n. 127, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare Reale Mutua delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e Reale Mutua avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Reale Mutua.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.



SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Reale Mutua presta la presente Sezione solo se esplicitamente richiamata sul modulo di polizza.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

3.1 RISCHIO ASSICURATO

Reale Mutua tiene indenne l'*Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a *terzi* per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a *cose*, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e conduzione dell'*impianto* assicurato. Qualora il proprietario dell'*impianto* assicurato sia un soggetto diverso dal *Contraente*, l'*assicurazione* si intende valida anche per la responsabilità civile del proprietario dell'*impianto*.

A L'assicurazione vale anche:

- 1 per la responsabilità civile dei familiari dell'*Assicurato* indicati al punto 3.3 A "Soggetti non considerati *terzi*" e dei dipendenti dell'*Assicurato*, nella loro qualità di utenti o di custodi dell'*impianto* assicurato:
- 2 per i danni cagionati a *terzi* durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione dell'*impianto* assicurato; qualora detti lavori siano affidati a *terzi*, l'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'*Assicurato* in qualità di committente.

B La garanzia comprende i danni:

- 1 derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione Responsabilità Civile verso Terzi**;
- 2 derivanti da incendio, esplosione e scoppio degli *impianti* assicurati.



OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

3.2 DELIMITAZIONI

Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti da:

- A anomala o insufficiente produzione, fornitura o distribuzione di energia elettrica o termica;
- B consapevoli violazioni di leggi, norme o regole inerenti la sicurezza o la tecnica a cui l'*Assicurato* deve conformarsi;
- C comportamenti omissivi o di inerzia nel rimuovere le cause palesi, ovvero in caso di avviso o segnalazione da parte di Autorità pubbliche, di possibili o temuti danni;
- D inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore dei beni assicurati salvo che l'*Assicurato* provi che l'inosservanza sia dovuta a causa di forza maggiore ed il *sinistro* si sia verificato durante l'esistenza di tale causa;
- E apparecchiature in genere prima del completamento dei collaudi e di favorevole delibera tecnica;
- F *impianti* che non hanno superato tutte le verifiche e prescrizioni tecniche imposte da tutte le leggi vigenti in materia al momento della stipulazione della presente polizza;
- G pannelli non certificati ai sensi delle norme CEI in vigore;
- H pannelli "stand alone" utilizzati per l'alimentazione di segnalazioni stradali;
- I *impianti* fuori costa (off-shore);
- J *impianti* eolici che non sono muniti di sistema di controllo per il blocco quando il vento raggiunge velocità elevate;
- K linee di distribuzione di energia verificatisi oltre i 300 metri dal perimetro dell'impianto;
- L tubazioni o cavi interrati se non protetti come da specifiche di posa;
- M emissione di onde e campi elettromagnetici (EMF);
- N impianti che non abbiano superato tutte le prescrizioni tecniche imposte dal Gestore di Rete;
- O amianto.

Sono inoltre esclusi i danni:

- P da inquinamento in genere (anche acustico), comunque cagionato, interruzioni, deviazioni, impoverimento ed alterazioni di sorgenti, di corsi d'acqua sotterranei, di falde acquifere e di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- R cagionati alle opere, ai fabbricati e alle cose in genere sulle quali sono installati gli *impianti* assicurati;
- S verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

3.3 SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI

Non sono considerati terzi:

- A il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché ogni altro parente o affine con lui convivente;
- B quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 3.3 A;
- C il conduttore e il proprietario dell'impianto fra loro, qualora siano soggetti diversi.

3.4 PLURALITÀ DI ASSICURATI

La garanzia opera entro i limiti ed i *massimali* convenuti sul *modulo di polizza* per *sinistro* il quale resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di responsabilità di più di uno degli *Assicurati*. Tuttavia il *massimale* verrà utilizzato in via prioritaria a copertura della responsabilità civile del *Contraente* ed in via subordinata, per l'eccedenza, a copertura della responsabilità civile degli altri *Assicurati*.



3.5 RESPONSABILITÀ SOLIDALE

In caso di responsabilità solidale dell'*Assicurato* con altri soggetti, Reale Mutua risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell'*Assicurato* stesso.

3.6 FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI RISARCIMENTO

In caso di *sinistro* verrà applicata una *franchigia* per i danni a *cose* di € 500 tranne che per le garanzie sotto riportate alle quali si applicano i seguenti *scoperti* e limiti di *risarcimento*:

- A Danni da interruzioni o sospensioni di attività (punto 3.1 B 1 "Rischio assicurato"): *scoperto* del 10% per ogni *sinistro* con il minimo di € 500 e con il massimo *risarcimento* di € 100.000 per uno o più *sinistri* verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
- B Danni a *cose* da incendio, esplosione, scoppio (punto 3.1 B 2 "Rischio assicurato"): *scoperto* del 10% per ogni *sinistro* con il minimo di € 500 e con il massimo *risarcimento* di € 100.000 per uno o più *sinistri* verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.



SEZIONE TUTELA LEGALE

Reale Mutua presta la presente Sezione solo se esplicitamente richiamata sul modulo di polizza.

PREMESSA

La gestione dei *sinistri* Tutela Legale è stata affidata dalla Reale Mutua a **ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia** (in seguito denominata ARAG) con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio n. 59, 37135 Verona

- telefono 045 829 04 11
- fax 045 829 05 57 (per invio nuove denunce di *sinistro*)
 045 829 04 49 (per invio successiva documentazione relativa alla gestione del *sinistro*)
- mail denunce@arag.it (per invio nuove denunce di *sinistro*) a cui l'*Assicurato* può rivolgersi direttamente.

Inoltre, al numero telefonico



il servizio "**ARAGTEL**" è a disposizione dell'*Assicurato* in orario di ufficio (dal lunedì al giovedì ore 9,00 - 13 e 14 - 17, il venerdì ore 9,00 - 13) per:

- una prima consulenza legale in materia contrattualistica;
- informazioni su leggi, decreti e normative vigenti;
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie previste nella presente Sezione;
- informazioni sugli adempimenti previsti in caso di intervento dinanzi all'autorità giudiziaria.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

4.1 RISCHIO ASSICURATO

Reale Mutua, **nei limiti del** *massimale* **indicato sul** *modulo di polizza*, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'*Assicurato* per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, **nei casi indicati ai successivi punti 4.2** "Casi assicurati" e **4.3** "Pacchetto sicurezza".

Tali oneri sono:

- A le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del sinistro nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense, con esclusione dei patti conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscono compensi professionali; tali oneri sono garantiti anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un Organismo di mediazione;
- **B** le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'*Assicurato*, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi del punto 5.20 D "Gestione del *sinistro*";
- C le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi del punto 5.20 E "Gestione del sinistro";
- **D** le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- **E** le spese di giustizia;
- **F** il contributo unificato (D.L.11/03/2002 n° 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;



- **G** le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
- **H** le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- I le spese sostenute dal *Contraente/ Assicurato* per la costituzione di parte civile, nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte;
- J le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari e le indennità di trasferta;
- K le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalle tabella dei compensi prevista per gli Organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo nel caso in cui la mediazione sia prevista obbligatoriamente per legge.

È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi del punto 5.18 C "Denuncia del *sinistro* e libera scelta del legale".

4.2 CASI ASSICURATI

Le garanzie sono prestate a tutela dei diritti dell'*Assicurato* e/o *Contraente* per fatti inerenti l'*impianto* indicato sul *modulo di polizza.* Le garanzie valgono per:

- A sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni, compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 del Codice di Procedura Penale (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- B sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi commessi dagli Assicurati comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Codice di Procedura Penale) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla Legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, ARAG anticiperà al Contraente le spese legali fino ad un massimo di € 5.000, in attesa della definizione del giudizio. Nei casi in cui il giudizio anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza diversa da assoluzione, proscioglimento e/o derubricazione del reato da doloso a colposo, ARAG richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio. Ad integrazione del punto 5.19 "Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa", l'Assicurato è obbligato ad informare ARAG circa l'esito del procedimento entro e non oltre 30 giorni dalla data della pubblicazione della sentenza. La prestazione opera in deroga al punto 4.6 B e F "Delimitazioni";
- **C** sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persona e/o a *cose* subiti per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte;
- D sostenere controversie per inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi commissionate e/o ricevute dal *Contraente*, sempreché il valore in lite sia superiore a € 200. La presente prestazione vale esclusivamente per il *Contraente*. A parziale deroga del punto 4.9 B "Dove assicuriamo" la prestazione vale per i *sinistri* che siano insorti nei paesi dell'Unione Europea, San Marino, Città del Vaticano, Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera.

4.3 PACCHETTO SICUREZZA

Le garanzie previste al punto 4.1 "Rischio assicurato" vengono prestate al *Contraente* per:

- A sostenere la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
- **B** sostenere la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (Artt.



589 - 590 Codice Penale);

C proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a € 250.

Ad eccezione dei Legali Rappresentanti, gli *Assicurati* sono garantiti se ed in quanto dipendenti del *Contraente*.

Tali garanzie valgono nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative e/o regolamentari:

D.Lgs. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche ed integrazioni

Le garanzie vengono prestate al *Contraente* a tutela dei diritti dei propri addetti, in qualità di:

- Responsabile dei lavori
- Coordinatore per la progettazione
- Coordinatore per l'esecuzione dei lavori
- Legali Rappresentanti
- Dirigenti
- Preposti
- Medico Competente
- Responsabili dei Servizi di Prevenzione
- Lavoratori Dipendenti.

Le garanzie valgono anche qualora il *Contraente*, in relazione all'attività esercitata, rivesta la qualifica di Committente dei lavori ai sensi del D.Lgs 81/08.

La presente garanzia opera in parziale deroga al punto 4.6 B "Delimitazioni" per la materia amministrativa.

D.Lgs. 193/07 relativo ai controlli in materia di sicurezza alimentare e successive modifiche ed integrazioni

La presente garanzia opera in parziale deroga al punto 4.6 B "Delimitazioni" per la materia amministrativa.

D.Lgs. 152/06 Codice dell'ambiente e successive modifiche ed integrazioni

La presente garanzia opera in parziale deroga al punto 4.6 B "Delimitazioni" per la materia amministrativa ed in deroga al punto 4.6 G "Delimitazioni".

D.Lgs. n.196/03 Tutela della Privacy e successive modifiche ed integrazioni

Le garanzie vengono prestate per le spese sostenute dagli *Assicurati* relativamente ai *sinistri* che siano connessi allo svolgimento di attività previste dal D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003. *Assicurati*:

- il Titolare, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 196/03,
- i Responsabili e gli Incaricati del trattamento, dipendenti del Contraente designati per iscritto, ai sensi degli artt. 29 e 30 del D.Lgs. 196/03.

Garanzie:

Le garanzie vengono prestate a condizione che siano adempiuti, quando previsti, gli obblighi relativi alla notificazione del trattamento all'Autorità Garante, ai sensi dell'art. 37 e seguenti del D.Lgs. 196/03, e valgono per:

 DIFESA PENALE sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi, dolosi e per contravvenzioni previsti dal D.Lgs. n. 196/03. Le spese per la difesa penale a seguito di imputazione per delitto doloso verranno rimborsate da ARAG nel solo caso di assoluzione, esclusi i casi di estinzione del reato, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza. La presente garanzia



- opera in deroga al punto 4.6 F "Delimitazioni";
- DIFESA AMMINISTRATIVA sostenere la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi:
- DIFESA CIVILE sostenere la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell'Assicuratore di responsabilità civile, ai sensi dell'Art. 1917 Codice Civile.

La presente garanzia opera in parziale deroga al punto 4.6 B "Delimitazioni" per la materia amministrativa.

D.Lgs. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni

Le garanzie previste al punto 4.1 "Rischio assicurato" vengono prestate, in deroga del punto 4.5 "Persone assicurate" e al punto 4.6 B "Delimitazioni", per le spese sostenute:

- dal Contraente per la difesa nei procedimenti di accertamento di illeciti amministrativi derivanti da reato di cui al D.Lgs. 231/01;
- dai soggetti di cui all' Art. 5 del D.Lgs. 231/01, anche se non dipendenti del Contraente, per la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi previsti dal D.Lgs 231/01. Per i delitti dolosi le garanzie valgono per come descritte al punto 4.2 B "Casi assicurati".

4.4 UNICO SINISTRO

Si considerano a tutti gli effetti come unico *sinistro*:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli *Assicurati* coinvolti, ma il relativo *massi-male* resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

4.5 PERSONE ASSICURATE

La garanzia è prestata a favore delle Persone Fisiche (privati) in qualità di proprietari e/o conduttori dell'*impianto* assicurato. Qualora il proprietario e/o conduttore dell'*impianto* assicurato sia una società, una ditta individuale o un'impresa familiare, la garanzia è prestata a favore de:

- per le società di persone: i Soci, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i familiari del titolare d'Impresa che collaborano nell'attività e tutti gli altri collaboratori della Società con contratto di lavoro a progetto;
- per le società di capitale: il Legale rappresentante, i soci lavoratori di S.r.l., i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro e tutti gli altri collaboratori con contratto di lavoro a progetto della Società ad eccezione degli Amministratori, dei Sindaci e dei Revisori;
- per le ditte individuali e le imprese familiari: il Titolare, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro ed i familiari del titolare che collaborano nell'attività.

Nel caso di controversie fra *Assicurati* con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore del *Contraente*.



OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

4.6 DELIMITAZIONI

Le garanzie non sono valide:

- A per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- B in materia fiscale ed amministrativa, salvo laddove previsto dalle Condizioni di assicurazione;
- C per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- D per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci, e/o amministratori di società;
- E per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- F per fatti dolosi degli *Assicurati*, salvo laddove previsto dalle Condizioni di *assicurazione*;
- G per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- H per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli;
- I per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- J per controversie contrattuali con i clienti relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal *Contraente* nell'esercizio della sua attività;
- K per contratti di compravendita di immobili;
- L limitatamente al punto 4.2 D "Casi assicurati"— per le controversie con Società che gestiscono la produzione e distribuzione di energia;
- M limitatamente al punto 4.2 D "Casi assicurati" per controversie con il produttore dell'impianto;
- N per controversie relative all'affitto d'azienda;
- O per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
- P per vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti;
- Q per controversie con Reale Mutua e/o ARAG.

Reale Mutua non assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art.
 541 Codice di Procedura Penale).

L'Assicurato è tenuto a:

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del sinistro;
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

4.7 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

Reale Mutua presta la garanzia per i *sinistri* che siano insorti:

- A durante il periodo di validità dell'assicurazione, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- B trascorsi tre mesi dalla decorrenza dell'assicurazione, in tutte le restanti ipotesi. La garanzia si estende ai *sinistri* che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati a Reale Mutua o ad ARAG, nei modi e nei termini del punto 5.18 "Denuncia del *sinistro* e libera scelta del legale", entro 24 mesi dalla cessazione del contratto stesso.



La garanzia non vale nei *sinistri* insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'*assicurazione* fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

4.8 INSORGENZA DEL SINISTRO

- A Ai fini della presente Sezione (escluso il punto 4.3 "Pacchetto Sicurezza"), per insorgenza del *sinistro* si intende:
 - 1 per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
 - 2 per tutte le restanti ipotesi il momento in cui l'*Assicurato*, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto;
 - In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del *sinistro* si fa riferimento alla data della prima violazione.
- **B** Relativamente al punto 4.3 "Pacchetto Sicurezza", per insorgenza del *sinistro* si intende:
 - 1 il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
 - 2 il momento in cui l'*Assicurato* abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.
 - La garanzia assicurativa viene prestata per i *sinistri* che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.
 - La garanzia si estende ai *sinistri* conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 24 mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/ qualifiche indicate in polizza, o loro dimissioni dall'impresa assicurata.

4.9 DOVE ASSICURIAMO

- A Per i casi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i sinistri che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.
- **B** In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i *sinistri* che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.



COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO PER LA SEZIONE ALL RISKS

5.1 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal *Contra- ente* e da Reale Mutua.

Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

5.2 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- A fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; eseguire o permettere che siano attuati tutti quegli interventi che siano ragionevolmente rivolti ad evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività;
- B darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Reale Mutua entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
- C fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, relativamente ai reati perseguibili per legge e in ogni caso ove richiesto da Reale Mutua, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del *sinistro*, la causa presunta dello stesso e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a Reale Mutua;
- D conservare le tracce ed i residui del *sinistro* fino al termine della perizia (vale a dire quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, se emergono contestazioni, fino alla liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- E predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del *sinistro* con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da Reale Mutua o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
- F fornire a proprie spese a Reale Mutua o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro 30 giorni dalla fine del periodo di *indennizzo* (determinato nei termini previsti dal punto 5.6 F "Determinazione del danno"), uno stato particolareggiato delle perdite subite per l'interruzione o la riduzione dell'attività.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

5.3 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.



5.4 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

A direttamente da Reale Mutua o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle Parti,

B tra due Periti nominati uno da Reale Mutua ed uno dal *Contraente* con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle *Parti* non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle *Parti*, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* è avvenuto.

Ciascuna delle *Parti* sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà, eccetto quanto previsto al punto 2.1 B 2 "Rischio assicurato".

5.5 MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- A indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- B verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi di cui al punto 5.2 "Obblighi in caso di sinistro";
- C verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il valore che i beni medesimi avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui al punto 2.2 "Valore dei beni assicurati";
- D verificare l'applicabilità del disposto di cui al punto 5.12 "Assicurazione Parziale Regola proporzionale";
- E procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del punto 5.4 B "Procedura per la valutazione del danno", i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle *Parti*. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 5.5 C, D ed E sono obbligatori per le *Parti*, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

5.6 DETERMINAZIONE DEL DANNO

DANNO DIRETTO

(Operante per la Sezione All Risks ad eccezione della garanzia prevista al punto 2.1 C "Rischio Assicurato") Premesso che l'attribuzione del valore che i beni assicurati avevano al momento del *sinistro* è ottenuta sulla base dei criteri stabiliti al punto 2.2 "Valore dei beni assicurati", la determinazione del danno è ottenuta dal costo di rimpiazzo a nuovo al momento del *sinistro* oppure, se inferiore, dall'importo totale delle spese di riparazione necessarie a ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del *sinistro*, al netto del valore dei residui.



In nessun caso Reale Mutua è tenuta ad indennizzare, per ciascun bene, importo superiore al doppio del relativo *valore allo stato d'uso*.

Limitatamente ai danni subiti dagli *inverter* in esercizio da oltre cinque anni in nessun caso Reale Mutua è tenuta ad indennizzare importo superiore al relativo *valore allo stato d'uso*.

Qualora la ricostruzione, la riparazione od il rimpiazzo non siano effettuati, salvo forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, l'ammontare del danno viene determinato allo stato d'uso, deducendo dai valori a nuovo stimati il deprezzamento stabilito.

La deduzione dal *valore a nuovo* di tale deprezzamento determina l'*indennizzo* spettante prima dell'avvenuta ricostruzione, riparazione o rimpiazzo, fermo restando che il pagamento della differenza tra il *valore a nuovo* ed il *valore allo stato d'uso* verrà effettuato a ricostruzione, riparazione o rimpiazzo avvenuto.

Relativamente alla Garanzia Complementare Guasti al macchinario (punto 2.11) la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singolo bene assicurato secondo le seguenti disposizioni: **A** nel caso di danno suscettibile di riparazione:

- **1** si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del *sinistro*, necessarie per ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trova al momento del *sinistro*;
- **2** si stima il valore ricavabile, al momento del *sinistro* dai residui delle parti eventualmente sostituite. L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come al punto 5.6 A 1 defalcato dell'importo di cui al punto 5.6 A 2;
- **B** nel caso di danni non suscettibili di riparazione:
 - **1** si stima il valore del bene assicurato al momento del *sinistro*, tenuto conto della obsolescenza, della vetustà e del deperimento per uso o per altra causa;
 - 2 si stima il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come al punto 5.6 B 1 defalcato dell'importo di cui al punto 5.6 B 2.

Un bene si considera non suscettibile di riparazione quando l'ammontare del danno calcolato come al punto 5.6 A 1 meno 5.6 A 2 eguagli o superi il valore che il bene stesso aveva al momento del *sinistro* stimato come al punto 5.6 B 1.

Sono escluse dall'*indennizzo* le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti.

Reale Mutua ha facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale del bene od al suo rimpiazzo con altro uguale od equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

DANNO INDIRETTO

(Operante esclusivamente per la garanzia prevista al punto 2.1 C "Rischio Assicurato")

L'ammontare del danno si determina secondo le norme seguenti:

- **C** si considera la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kWh/giorno; 1 kWh è pari a 3.600 kJ), tramite lettura del contatore, relativamente alle 2 settimane antecedenti il *sinistro*, con l*'impianto* regolarmente funzionante;
- **D** si verifica la produzione di energia elettrica (in kWh/giorno; 1 kWh è pari a 3.600 kJ) che l'*impianto* è in grado di erogare nei 3 giorni successivi al *sinistro*, prima della riparazione, determinandone la produzione media giornaliera;
- **E** la differenza tra i valori calcolati ai punti 5.6 C e D viene moltiplicata per:
 - 1 il prezzo di vendita al kWh (1 kWh è pari a 3.600 kJ), contrattualizzato dal cliente con il Gestore della rete;
 - 2 il valore dell'incentivo Statale al kw riconosciuto in funzione della produzione annua e sulla base delle norme vigenti al momento del danno;



F l'indennizzo complessivo sarà pari al valore risultante dalla somma dei punti 5.6 E 1 e 2, moltiplicato per i giorni strettamente necessari a ripristinare la piena funzionalità dell'impianto.

Se la produzione non è tale da consentire l'ottenimento dell'incentivo Statale l'indennizzo sarà pari al punto 5.6 E 1 moltiplicato ai giorni necessari a ripristinare l'attività sempre col massimo del limite stabilito dal *modulo di polizza*.

Se nei 6 mesi immediatamente successivi al termine del periodo di *indennizzo*, l'*Assicurato* ottiene benefici esclusivamente in conseguenza dell'interruzione o riduzione dell'attività dichiarata, tali benefici dovranno essere detratti dall'*indennizzo* come sopra calcolato.

Qualora il pagamento dell'*indennizzo* da parte della Reale Mutua fosse intervenuto prima dei 6 mesi suddetti, l'*Assicurato* è tenuto alla restituzione dell'importo corrispondente a tali benefici alla prima scadenza successiva.

5.7 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, Reale Mutua provvede al pagamento dell'*indennizzo* entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata e accertata la titolarità dell'interesse assicurato.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del *sinistro*, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorrono alcuno dei casi previsti al punto 2.3 B 7 "Delimitazioni".

5.8 RECUPERO DEI BENI RUBATI

Se i beni rubati vengono recuperati in tutto o in parte, l'*Assicurato* deve darne avviso a Reale Mutua appena ne ha avuto notizia.

I beni recuperati divengono di proprietà di Reale Mutua, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'*Assicurato* rimborsi a Reale Mutua l'intero importo riscosso a titolo di *indennizzo* per i beni medesimi.

Se invece Reale Mutua ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà dei beni recuperati previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso da Reale Mutua per gli stessi, o di farli vendere.

In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per i beni rubati che siano recuperati prima del pagamento dell'*indennizzo* e prima che siano trascorsi 60 giorni dalla data di avviso del *sinistro*, Reale Mutua indennizza soltanto i danni subiti dagli stessi in conseguenza del *sinistro*.

5.9 COESISTENZA DI PIÙ FRANCHIGIE

Nel caso uno stesso evento interessi contestualmente beni assicurati con le diverse garanzie verrà applicata, in luogo delle specifiche *franchigie* previste dalle singole garanzie, una sola *franchigia* nella misura corrispondente all'importo più elevato fermo restando l'applicazione degli eventuali *scoperti* previsti.

5.10 RINUNCIA RIVALSA

Reale Mutua rinuncia salvo in caso di dolo - al diritto di rivalsa derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le società controllanti, controllate e collegate;
- i clienti e i fornitori;

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.



5.11 ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI

L'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del *sinistro*, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *sinistro* stesso e che l'*indennizzo* complessivo sia prevedibile in almeno € 50.000. L'anticipo verrà corrisposto dopo 90 giorni dalla data di denuncia del *sinistro*, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo e sia stata fornita la necessaria documentazione.

L'anticipo non potrà comunque essere superiore a € 500.000. La determinazione dell'anticipo dovrà essere effettuata in base al *valore allo stato d'uso*.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che i beni avevano al momento del *sinistro* l'*Assicurato* potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

5.12 ASSICURAZIONE PARZIALE REGOLA PROPORZIONALE

Se dalle stime fatte risulta che il valore dell'*impianto* eccede al momento del *sinistro* del 10% la somma assicurata, l'*Assicurato* sopporta la parte proporzionale del danno per l'eccedenza del predetto 10%.

5.13 LIMITE D'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, **per nessun titolo Reale Mutua potrà essere tenuta** a pagare somma maggiore di quella assicurata indicata sul *modulo di polizza*.



LIQUIDAZIONE DEL RISARCIMENTO PER LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

5.14 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro* il *Contraente* deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Reale Mutua entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 Codice Civile). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al *risarcimento* (art. 1915 Codice Civile).

5.15 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI

Reale Mutua assume, finché ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'*Assicurato*, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso.

Tuttavia in caso di definizione transattiva del danno, Reale Mutua, a richiesta dell'Assicurato, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione. Le spese sostenute per resistere all'azione giudiziaria promossa contro l'Assicurato sono a carico di Reale Mutua entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito nel modulo di polizza per il danno cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra Reale Mutua ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Reale Mutua non riconosce le spese sostenute dall'*Assicurato* per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

5.16 INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI

Il *Contraente* è responsabile verso Reale Mutua di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui al punto 5.14 "Obblighi in caso di *sinistro*".

Ove risulti che il *Contraente* abbia agito in connivenza con il danneggiato o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti contrattuali.

5.17 ASSICURAZIONE PARZIALE - REGOLA PROPORZIONALE

Se dalle stime effettuate risulta che il valore dell'*impianto* eccede, al momento del *sinistro*, del 10% il valore indicato sul *modulo di polizza*, Reale Mutua risponde del danno in proporzione al rapporto tra il valore indicato sul *modulo di polizza* maggiorato del predetto 10% e il valore effettivo dell'*impianto* e comunque nei limiti del *massimale* ridotto in ugual misura.



GESTIONE DEI SINISTRI PER LA SEZIONE TUTELA LEGALE

A norma dei Decreti Legislativi 26 novembre 1991, n. 393 e 17 marzo

1995, n. 175 l'ARAG ASSICURAZIONI SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia (in seguito denominata ARAG), con sede in Viale del Commercio n. 59, 37135 Verona, Telefono 045 829 04 11 Fax 045 829 04 49, a cui l'*Assicurato* ha la facoltà di rivolgersi direttamente, gestisce i *sinistri* di Tutela Legale per conto di Reale Mutua.

5.18 DENUNCIA DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

- A L'Assicurato, nel momento in cui si è verificato il *sinistro* o ne abbia avuto conoscenza, deve dare tempestivo avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Sede di Reale Mutua o ad ARAG.
- B In ogni caso deve fare pervenire all'Agenzia o alla Sede di Reale Mutua o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, entro 10 giorni dalla data della notifica stessa.
- C L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto:
 - 1 presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia;
 - 2 presso l'Albo del Tribunale del proprio luogo di residenza o della sede legale del *Contraente*. Nel caso di scelta di cui al precedente punto 2, ove sia necessario per il legale incaricato domiciliarsi, ARAG fornisce a quest'ultimo il nominativo del legale domiciliatario e assicura la copertura delle spese di domiciliazione di cui al punto 4.1 J "Rischio assicurato".
- D Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, Reale Mutua o ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.
- E L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con Reale Mutua o ARAG.

5.19 FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTA-ZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa deve:

- informare immediatamente l'Agenzia o la sede di Reale Mutua o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

5.20 GESTIONE DEL SINISTRO

- A Ricevuta la denuncia del sinistro, ARAG si adopera per realizzarne una bonaria definizione.
- B Ove ciò non riesca, se le pretese dell'*Assicurato* presentino possibilità di successo ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini del punto 5.18 "Denuncia del *sinistro* e libera scelta del legale".
- C La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l'impugnazione presenta possibilità di successo.
- D L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, siain sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.
- E L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con ARAG.
- F ARAG, così come Reale Mutua, non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
- G In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e



Reale Mutua o ARAG, la decisione può essere demandata, fermo il diritto dell'*Assicurato* di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tri-bunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. ARAG avverte l'*Assicurato* del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

5.21 RECUPERO DI SOMME

Spettano integralmente all'*Assicurato* i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano, invece, ad ARAG che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.





Servizio Clienti Buongiorno Reale

800 320 320

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 buongiornoreale@realemutua.it

Assistenza stradale, per l'abitazione e la salute

800 092 092

24 ore su 24 7 giorni su 7

IL TUO AGENTE REALE





REALE GROUP

TOGETHERMORE

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11 10122 Torino (Italia) - Tel. +39 011 4311111 - Fax +39 011 4350966 - realemutua@pec.realemutua.it www.realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale 00875360018 - N. Partita IVA 11998320011 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi.